Federazione Gilda-Unams

SNADIR

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
a.s. 2013/2014

Guida per la compilazione del modello **UR1**

DOMANDA DI UTILIZZAZIONE / ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
SEGRETERIA NAZIONALE
Via Sacro Cuore, 87 – 97015 Modica (Rg) – Tel. 0932 762374 – Fax 0932 455328
Via del Castro Pretorio 30 – 00185 ROMA – Tel. 06 44341118 – Fax 06 49382795
http://www.snadir.it e-mail: snadir@snadir.it

Nel caso di **UTILIZZAZIONE** in diocesi ricadenti nel territorio di due Regioni, va indicata la Regione in cui ricade l'istituzione scolastica nella quale l'insegnante di religione presta servizio (Nota prot. 6894 del 4 luglio 2013).
Nel caso di **ASSEGNAZIONI PROVVISORIE** in diocesi ricadenti in altra Regione, la domanda **va indirizzata alla Direzione scolastica regionale nel cui territorio è ubicata la diocesi richiesta** (Nota prot. 6894 del 4 luglio 2013).

SEZIONE A

Il docente che barra la casella "assegnazione provvisoria" chiede l'inserimento in una diocesi diversa dalla propria; deve pertanto **allegare l'attestazione di idoneità rilasciata dall'Ordinario della diocesi nella quale si chiede assegnazione. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta solo per una diocesi** (art.7, comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2013/2014).

Il docente che barra la casella "utilizzazioni" chiede sedi della diocesi alla quale già appartiene e che deve essere specificata nell'apposito spazio.

Qualora intenda **presentare** sia la domanda di **utilizzazione** che quella di **assegnazione provvisoria** occorre utilizzare **due distinti modelli UR**.

Se chiede l'**utilizzazione** per l'insegnamento della religione cattolica su altro grado scolastico (es. da infanzia a primaria) **deve allegare l'attestazione di idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano.**

Se chiede l'**utilizzazione** per l'insegnamento della religione cattolica su altro settore scolastico (es. da infanzia/primaria a secondaria di 1° e 2° grado), avendo superato il relativo concorso anche in tale ruolo, **deve allegare l'attestazione di idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano.**

Se chiede l'**assegnazione provvisoria** per l'insegnamento della religione cattolica su altro grado scolastico (es. da infanzia a primaria) **deve allegare l'attestazione di idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano della diocesi di destinazione.**

Se chiede l'**assegnazione provvisoria** per l'insegnamento della religione cattolica su altro settore scolastico (es. da infanzia/primaria a secondaria di 1° e 2° grado), avendo superato il relativo concorso anche in tale ruolo, **deve allegare l'attestazione di idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano della diocesi di destinazione.**

SEZIONE B

Situazione anagrafica

Compilare le parti con i dati richiesti

Situazione di ruolo

Grado di istruzione di titolarità: barrare la casella corrispondente all'ordine e grado di scuola per i quali si è ottenuta immissione in ruolo. Gli insegnanti in servizio su due diverse tipologie scolastiche indicheranno solo quella di titolarità (ossia dove svolgono il maggior numero di ore).

Attenzione: è richiesta la situazione di ruolo al **01/09/2013**.

SEZIONE C

1. Il punteggio spettante è quello attribuito sulla base della graduatoria regionale articolata per Ambiti Territoriali Diocesani formulata dall'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n.199 del 21.03.2013. Riportare quindi il punteggio riconosciuto nella graduatoria regionale eventualmente aggiornato con i nuovi titoli maturati **entro il 25 luglio 2013** (art.1, comma 6 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2013/2014), data di scadenza per la presentazione delle domande. **In ogni caso il punteggio deve essere integrato con la valutazione del servizio dell'anno scolastico in corso, nonché con il punteggio relativo alla continuità (vedi Faq n.27).**

2. E' il caso di insegnanti in servizio in scuole dove si è verificata una contrazione oraria. Qualora in tale scuola si trovino solo insegnanti di religione di ruolo in servizio, è soprannumerario colui che si trova nella graduatoria regionale, suddivisa per diocesi, in posizione meno favorevole.

N.B. Riguardo ai casi di scuole unificate oppure dimensionate occorre tener presente quanto specificato nella nostra "**Guida per l'attuazione dell'art. 20 del CCNI 11.03.2013**"

SEZIONE D – PRECEDENZE

3. Insegnante non vedente. (allegare documentazione ASL)
4. Insegnante emodializzato (allegare documentazione ASL)
5. Si riferisce agli insegnanti portatori di handicap **con grado di invalidità superiore ai due terzi** o con minorazioni ascritte alle categorie prima,

seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (allegare documentazione ASL).

6. L'insegnante chiede di essere utilizzato in una sede scolastica ubicata nello stesso comune dove si trova la struttura sanitaria presso la quale è in terapia per particolari **cure legate a gravi patologie**, ad es. chemioterapia (allegare documentazione ASL)
7. Si riferisce al **docente portatore di handicap in situazione di gravità**, al quale si riconosce il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede
8. Si riferisce all'insegnante che sia **coniuge, genitore** (anche adottante), o chi eserciti legale tutela di soggetto con disabilità in situazione di gravità, oppure **figlio/a individuato/a come referente unico** che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni oggettive.
9. Si riferisce all'insegnante che sia **unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado**[1] qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità. Tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive. **I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.**

N.B. ai punti 8 e 9. Il beneficiario della precedenza ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Nel caso in cui il richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l'unico parente o affine a convivere con il soggetto diversamente abile non è necessaria alcuna autocertificazione di esclusività dell'assistenza. La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi il codice sintetico dell'intero Comune (o distretto sub-comunali) del domicilio dell'assistito

[1] I gradi di parentela e di affinità:
a) parentela 1° grado: genitori e figli;
b) parentela 2° grado: fratelli e nipoti;
c) parentela 3° grado: zii, nipoti, bisnonni, pronipoti;
d) affinità 1° grado: suocero, suocera, nuora, genero;
e) affinità 2° grado: cognati;
f) affinità 3° grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.

prima di indicare preferenze di altri Comuni o distretti sub-comunali. Ovviamente il comune deve essere compreso all'interno della diocesi all'interno della quale si chiede l'utilizzazione oppure per la quale si chiede l'assegnazione provvisoria. **I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.**

10. Si riferisce all'insegnante (lavoratrici madri/lavoratori padri) avente un figlio di età inferiore a tre anni. Sono presi in considerazione anche i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2013.

11a. Insegnante coniuge convivente di personale militare.

11b. Insegnante che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti locali. **Tale condizione deve sussistere al momento dell'effettuazione delle operazioni**, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria

11c. Insegnanti che riprendono servizio al termine dell'aspettativa sindacale.

N.B - in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

SEZIONE E – ESIGENZE DI FAMIGLIA

12. Indicare il Comune di residenza del coniuge (o dei genitori o dei figli) a cui ci si vuole ricongiungere, a patto che la residenza risulti effettiva da almeno tre mesi.
13. Indicare il numero dei figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si chiede l'utilizzazione/assegnazione provvisoria.
14. Indicare il numero dei figli di età superiore a sei anni che compiono i diciotto anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si chiede l'utilizzazione/assegnazione provvisoria.
15. Indicare il Comune presso il quale è necessario che figli minorati psichici o tossicodipendenti, oppure coniuge o genitori inabili al lavoro, ricevano assistenza e cure appropriate.

Avvertenza:

- Le assegnazioni provvisorie per un grado diverso da quello di appartenenza possono essere effettuate solo dai docenti che hanno superato l'anno di prova (art. 7, comma 2 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2013/2014).
- La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata indifferentemente per uno dei seguenti motivi (art. 7, comma 1 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2013/2014):

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria**;**
- ricongiungimento ai genitori.

- Nell'assegnazione provvisoria si prescinde dall'iscrizione anagrafica in caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia (art. 7, comma 4 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2013/2014)
- E' possibile presentare la domanda di assegnazione provvisoria *"a punti zero"* (senza, cioè, l'attribuzione di alcun punteggio) nei casi di ricongiungimento ad un figlio maggiorenne o a genitori di età inferiore a 65 anni (art. 7, comma 5 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2013/2014).
- Viene riconosciuta la precedenza anche nella situazione di handicap grave *"rivedibile"* purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale e la durata del riconoscimento travalichi quella di utilizzazione o di assegnazione provvisoria (art. 8, comma 1, titolo IV del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2013/2014).

SEZIONE F - RICHIESTA ALTRO GRADO DI ISTRUZIONE O SETTORE FORMATIVO

16. L'insegnante di religione può chiedere di essere assegnato su altro grado scolastico nello stesso settore formativo (es. da infanzia ad elementare), esclusivamente nell'ambito del solo insegnamento della religione cattolica, allegando la specifica attestazione di idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano. L'insegnante di religione può chiedere inoltre di essere assegnato su altro settore formativo (es. da elementare a secondaria di primo grado), esclusivamente nell'ambito del solo insegnamento della religione cattolica, in tal caso deve dichiarare l'idoneità concorsuale e allegare la specifica attestazione di idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano; il docente può anche chiedere contemporaneamente l'utilizzazione nella diocesi di titolarità e l'assegnazione provvisoria in altra diocesi.
    Occorre presentare **tanti moduli quante sono le richieste**: in tal caso nel quadratino contrassegnato con il n. 16 si dovrà scrivere 1° o 2° a seconda dell'ordine con il quale si preferisce venga presa in considerazione la singola richiesta.

SEZIONE G - TIPI DI POSTO

18. E' consentito precisare se si intende concorrere anche per "posti orario" tra più scuole, nell'ambito dello stesso comune e/o anche per "posti orario" tra scuole di comuni diversi. Nel caso non venga barrata alcuna casella, il docente partecipa solo per posti interni alla scuola indicata nelle preferenze.

SEZIONE H - PREFERENZE

Le preferenze si esprimono utilizzando la denominazione ufficiale delle scuole prevista dai bollettini del MIUR, con il relativo codice. Si possono utilizzare anche preferenze sintetiche (comune, distretto) che comprendono una serie di scuole di quell'ambito territoriale. E' bene indicare preferenze analitiche (singole e specifiche scuole) e solo alla fine della sezione, eventualmente, preferenze sintetiche (comune, distretto).

Gli insegnanti che chiedono di essere impegnati sulla classi della scuola primaria (elementare) possono specificare la dizione "classi primaria" accanto alla descrizione per esteso dell'istituzione scolastica.

Se il motivo della richiesta di utilizzazione è quello dell'assistenza a familiare disabile, il primo Comune (o distretto sub comunale) indicato deve corrispondere a quello di domicilio della persona assistita (art.8, comma 1, punto IV, lettera h del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2013/2014).

Avvertenza: il modulo deve essere datato e firmato. I dati riportati nel modulo di domanda assumono valore di **dichiarazioni sostitutive di certificazioni** rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3 e dall'art. 15 comma 1 della legge 183/2011, e nel caso in cui queste dichiarazioni non sono corrispondenti a verità ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR sono punibili a livello amministrativo e penale.
Il modulo di domanda non è soggetto ad autenticazione (art. 39 del del DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

Allegare eventualmente: dichiarazione sostitutiva certificazioni; dichiarazione dei servizi; pluridichiarazioni; documentazione attestante il diritto alla precedenza legge 104/1992.

® © snadir 2013